

## RELAZIONI INDUSTRIALI E ISTITUZIONALI

CIRCOLARE n. 2688

Roma, 14 marzo 2019

ALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI
ALLE UNIONI REGIONALI

Loro sedi e loro indirizzi (Via e-mail)

OGGETTO: D.Lgs. n. 14/2019 - Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza

Con il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, ha trovato attuazione la Legge Delega n. 155/2017 per la riforma delle procedure concorsuali.

Nelle ultime settimane è stato, peraltro, approvato da Camera e Senato un ulteriore Disegno di legge recante delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative/correttive dei decreti legislativi in attuazione della delega n. 155/17, nel rispetto dei principi e criteri direttivi già fissati dalla stessa, entro due anni dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti stessi.

Sull'impianto generale della riforma in esame e sui macro-temi che all'interno vengono affrontati, la nostra Federazione si era già espressa in due occasioni: con una Nota del 18 novembre 2016, indirizzata alla XªCommissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati, nell'ambito del ciclo di audizioni sul Disegno di Legge "Delega al governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza" e, più di recente, con la Nota del 13 dicembre u.s. alla IIª Commissione Giustizia di Camera e Senato sullo Schema di decreto legislativo recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza", in seno alla quale, evidenziando talune criticità, si è offerto un contributo tecnico in chiave propositiva sul Provvedimento in esame.

Il Codice de quo ha l'obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità: consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento a causa di particolari contingenze. A tale scopo, anche attraverso la revisione di alcuni articoli del codice civile, sono stati previsti nuovi meccanismi di allerta e di composizione assistita della crisi, semplificate le procedure sia sul fronte giudiziale sia su quello degli strumenti alternativi, rafforzati gli obblighi in capo all'imprenditore sul piano delle azioni da mettere in campo tempestivamente per l'adeguamento degli asseti organizzativi, amministrativi e contabili e inasprita la

responsabilità degli amministratori in caso di inerzia/inadempienza nell'attivarsi per il superamento della crisi.

Si tratta, evidentemente, di una riforma imponente che supera l'impostazione della Legge fallimentare risalente al Regio Decreto del lontano 1942 che fino ai tempi nostri ha disciplinato la materia. Proprio la forte portata innovativa ha indotto a prevedere l'entrata in vigore in gran parte differita di 18 mesi dalla data di pubblicazione (14 febbraio 2019) con una decorrenza, per così dire, a "più velocità".

Difatti solo talune disposizioni sono entrate immediatamente in vigore; tra le altre, per quanto di nostro maggiore interesse, la previsione dell'obbligo di dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi, e contabili in capo all'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, l'ampliamento dei soggetti tenuti alla nomina dell'organo di controllo o del revisore, nonché la specifica previsione della responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali.

Il 16 marzo 2019 è prevista, invece, l'entrata in vigore di ulteriori norme, tra cui alcune modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria, l'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure concorsuali, la certificazione dei debiti contributivi e tributari, nonché la previsione di garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire.

L'adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, inoltre, appare propedeutica ad una più efficace applicazione delle nuove disposizioni riguardanti le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi che entreranno in vigore solo il 15 agosto 2020.

Questa precisazione non è secondaria in quanto testimonia la volontà marcata di intervenire con effetto immediato su taluni aspetti della normativa, tra i quali il tema della responsabilità degli amministratori, a prescindere da una situazione di crisi d'impresa "nuda e cruda", considerato che le novità procedurali principali entreranno in vigore solo nel 2020.

Nel merito, come in parte anticipato, il Decreto in esame pone a carico degli organi di controllo societari e di revisione l'obbligo di valutare costantemente l'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile dell'impresa avvisando immediatamente gli amministratori in merito all'esistenza di fondati indizi della crisi. Il fulcro della nuova prospettiva legislativa risiede nell'introduzione del comma 2 dell'art. 2086 c.c. sulla "Gestione dell'impresa", il quale impone all'imprenditore – "che operi in forma societaria o collettiva" – l'obbligo di "istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa", volto anche alla "rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale" e di "attivarsi senza indugio per l'adozione e

l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".

Tale obbligo, con le sue correlate conseguenze, non è certamente una novità nel panorama normativo nostrano, in quanto già esistente in capo all'amministratore delegato in caso di società per azioni.

Come si evince dalla lettera del testo la prima vera novità attiene, piuttosto, all'estensione dell'ambito applicativo di quest'obbligo rivolto a tutte le forme societarie e valevole per tutti gli amministratori senza distinzioni di sorta (con o senza delega).

Inoltre, rispetto alla precedente formulazione, il dovere di predisporre un assetto organizzativo adeguato viene dettagliato maggiormente sottolineandone la finalità, ossia quella di consentire la "rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale".

Passando allo step successivo – eventuale - che comporta il dovere di "attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale", la riforma ha portato ad un cambiamento considerevole. Difatti, se in passato l'amministratore doveva limitarsi a scongiurare la prosecuzione dell'attività aziendale a fronte di uno stato di dissesto dell'impresa, senza conseguenza alcuna, il nuovo Codice della crisi d'impresa gli impone una condotta attiva finalizzata, almeno in teoria, a "superare la crisi e recuperare la continuità aziendale", con le susseguenti implicazioni sul piano della responsabilità in caso di inerzia o inadeguatezza delle azioni messe in atto.

I rischi insiti nella nuova disciplina, messi in luce, per quanto ci riguarda, nella su richiamata Nota federale del 13 dicembre u.s., risiedono principalmente nell'ampio margine di discrezionalità in capo ai soggetti dedicati al controllo, con il pericolo di ingenerare dei c.d. "falsi positivi" e, conseguentemente, di innescare un troppo facile e scontato "scarico di responsabilità" dei soggetti controllanti a danno degli amministratori che in tal modo diventano "iper-attenzionati".

Vista l'immediata entrata in vigore delle disposizioni in esame, alla luce di quanto evidenziato, si sottolinea l'importanza di acquisire, quanto prima, consapevolezza rispetto alla portata concreta dei nuovi obblighi incombenti sulle figure con responsabilità di amministratori, in modo da orientare immediatamente la propria condotta alla luce delle nuove disposizioni e da attivarsi prontamente procedimentalizzando gli adempimenti a proprio carico in modo da ridurrei il più possibile i rischi connessi ad eventuali difficoltà dell'azienda.

A tale scopo potrebbe rivelarsi utile, ad esempio, strutturare maggiormente/rafforzare i flussi informativi tra gli amministratori e i soggetti

tenuti all'obbligo di segnalazione degli indici di crisi, monitorare costantemente e fattivamente la continuità aziendale ai fini di assicurarsi la tempestività dell'intervento e l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile tenendo conto non solo dell'andamento interno ma altresì del contesto economico esterno e del suo evolversi.

La crisi di impresa così come il tema degli appalti e altri sono certamente di primo piano nel contesto socio-economico attuale e fortemente attenzionati nell'agenda politica di Governo e Istituzioni; è necessario pertanto, per quanto ci riguarda, stare al passo, essere adeguatamente informati e pronti a dare, all'occasione, le risposte che i nostri associati si attendono. Ciò considerato, come anticipato in varie occasioni, siamo impegnati ad organizzare prossimamente percorsi di formazione dall'imprinting concreto, attraverso la nostra Management School, Federmanager Academy, — di cui si darà comunicazione a tempo debito - su questi temi strategici che interessano l'attività di molti colleghi soprattutto per la responsabilità connessa, avvalendosi di profili giuridici di primissimo livello in grado di costruire le basi per poter fornire adeguato supporto anche in queste materie specialistiche.

Sarà nostra cura, come di norma, tenervi aggiornati sulle novità in materia e sulle iniziative che verranno intraprese.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE

Mario Cardoni